

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4926

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MATTARELLA

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Presentata il 27 maggio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, nel corso del confronto politico che ha accompagnato i lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali si è posto il tema della legge elettorale. Gli innegabili collegamenti che sussistono tra forma di governo e sistema elettorale hanno indotto i gruppi parlamentari a ricercare ipotesi di un sistema elettorale che si coniugasse coerentemente con la forma di governo indicata nella proposta di riforma della seconda parte della Costituzione.

L'ipotesi su cui si è registrata un'ampia convergenza è quella di un doppio turno di coalizione ed è stata tradotta nelle sue linee generali in un ordine del giorno presentato dalla gran parte dei capigruppo in Commissione bicamerale il 30 giugno 1997.

Si è trattato, come è ben noto, di un documento di intenti, essendo la materia

elettorale al di fuori della competenza della Commissione bicamerale e dell'*iter* di riforma della seconda parte della Costituzione, in quanto tale materia è regolata per legge ordinaria e la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali non ha approvato la proposta di renderla di rango costituzionale. Il carattere di documento di intenti risulta, del resto, anche dal contenuto dell'ordine del giorno che indica linee molto generali e ben lontane da una formulazione articolata.

Oggetto della presente proposta di legge è tradurre in una proposta articolata quell'indicazione politica, rispettandone il contenuto. È evidente che qualche indicazione di quell'ordine del giorno non può essere sviluppata con puntualità, dato che essa si inquadra nell'ambito di una modifica della Costituzione non ancora intervenuta; mentre la presente proposta di legge deve,

ovviamente, rispettare le norme della Costituzione vigente che, ad esempio, prevede un numero fisso di parlamentari stabilito in seicentotrenta.

La presente proposta di legge, proprio per questo compito di tradurre in articolato quell'ordine del giorno, intende rappresentare la base di un libero e approfondito confronto parlamentare, necessario — come sempre quando si tratta di sistema elettorale — perché si pervenga a soluzioni meditate e condivise.

È opinione del proponente che non sia opportuno cambiare spesso legge elettorale: ogni sistema nuovo comporta un periodo di adattamento dell'elettorato e delle forze politiche, un periodo di assimilazione e di assestamento. Mutare spesso sistema elettorale, quindi, provoca ripetuta instabilità. Del resto il sistema vigente, pur se imperfetto come ogni sistema elettorale, si manifesta adeguato sia all'obiettivo di produrre maggioranze parlamentari sia a quello di consolidare il bipolarismo che ha già prodotto.

Il sistema elettorale indicato dalla presente proposta di legge, peraltro, non contrasta con quello vigente, di cui costituisce uno sviluppo, volto a rafforzarne ulteriormente la prospettiva che si formino maggioranze parlamentari assolute e coese e ad aumentarne l'effetto bipolarizzante. L'uno e l'altro obiettivo vengono perseguiti e realizzati anche per effetto del comune impegno di schieramento nel ballottaggio previsto. Non è contestabile, difatti, che chiamare in un secondo turno gli elettori a scegliere, necessariamente, soltanto fra le due coalizioni più forti accresca il carattere bipolare del sistema politico.

Il sistema previsto, difatti, si basa sulla devoluzione di una parte dei seggi ad un secondo turno elettorale, cui partecipano le due coalizioni (o partiti), più forti al primo turno, per contendersi quel premio di maggioranza e quindi l'investitura a governare. L'entità di questo premio di maggioranza è di circa il 15 per cento del totale dei seggi; per la precisione consiste nella somma del 15 per cento dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione. Come è noto, prima delle elezioni, viene definito il

numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento. Si tratta quindi di un numero che subisce possibili oscillazioni di variazione. Il 15 per cento di questi seggi attribuiti ad ogni circoscrizione viene devoluto in sede nazionale per costituire il premio di maggioranza: l'ammontare di detto premio è, pertanto, di circa il 15 per cento con possibili lievi oscillazioni. In conseguenza di questa previsione il numero dei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione è definito nel 60 per cento dei seggi ad essa attribuiti.

Nel primo turno le regole del sistema proposto sono quelle della legge vigente: in ogni circoscrizione il 60 per cento dei seggi a questa attribuiti viene assegnato nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Il 25 per cento dei seggi della circoscrizione è attribuito, come oggi avviene, in ragione proporzionale mediante riparto fra liste concorrenti. Come si è detto, il 15 per cento dei seggi di ogni circoscrizione concorre a formare il premio di maggioranza da assegnare mediante ballottaggio in un secondo turno.

Come è noto, la previsione di una parte di seggi assegnati secondo metodo proporzionale è oggetto di forti rilievi da parte di taluni. Al riguardo è opportuno ricordare che questi rilievi si manifestano nel momento stesso in cui in Gran Bretagna, in cui vige un sistema maggioritario a turno unico, e in Francia, in cui vige un sistema maggioritario a doppio turno, ci si propone di introdurre una quota proporzionale.

È forse utile rammentare quali sono i motivi che suggerirono al Parlamento di prevederlo, nella misura del 25 per cento, nel nostro sistema elettorale. Anzitutto quello di evitare che forze politiche minoritarie ma cospicue (destinatari di alcuni milioni di voti), che non si coalizzano, vengano escluse dal Parlamento, e cerchino nelle piazze quello spazio loro negato. Il motivo, altresì, di evitare che vi siano regioni rappresentate in Parlamento in maniera monocolora, da un solo partito o schieramento, come se non vi fossero in

quelle regioni altre voci e opinioni in grado di contribuire alla politica nazionale. Va aggiunto che sottoporre a verifica, attraverso le liste della parte proporzionale, il grado di consenso elettorale dei vari partiti, contribuisce a semplificare il sistema politico, evitandone la sopravvivenza artificiale basata su una presunzione di consenso non verificato, anche alla luce della soglia di sbarramento del 4 per cento oggi previsto, e mantenuto nella presente proposta di legge; soglia, peraltro, che, nel corso del confronto parlamentare, potrebbe anche venire elevata.

È appena il caso di contestare l'affermazione che viene talvolta fatta per definire le liste della parte proporzionale come la sede blindata che garantisce l'elezione di candidati privilegiati dai partiti: come è ben noto a chiunque legga gli atti elettorali, le candidature nella parte proporzionale sono quelle dall'esito più incerto; come dimostra la mancata elezione, nel 1996, di autorevoli esponenti, capilista nella parte proporzionale. Le candidature più sicure sono, al contrario, quelle che i partiti o le coalizioni collocano nei collegi uninominali in cui sanno di avere una forte base elettorale, e nutrono una ragionevole certezza di vincere qualunque sia il candidato.

Va, inoltre, sottolineato come non sia possibile assegnare i seggi della parte proporzionale con un sistema analogo o identico a quello in atto previsto per il Senato della Repubblica. Se si realizzasse questa ipotesi la conseguenza sarebbe che i candidati verrebbero in gran parte comunque eletti. Il 40 per cento dei seggi sarebbe ricoperto dai migliori perdenti e, essendo i collegi il 60 per cento del totale dei seggi, i due terzi dei candidati perdenti verrebbero eletti. In definitiva, in presenza di un sistema politico che fosse compiutamente bipolare, cinque candidati su sei sarebbero comunque eletti: basterebbe, quasi sempre, essere scelti come candidati per essere certi di diventare deputati, con un conseguente, smisurato aumento del potere dei partiti.

Il sistema disegnato con la presente proposta di legge costituisce, come si è già detto, un rafforzamento dell'applicazione

del principio maggioritario e un consolidamento ulteriore delle ragioni e della logica del bipolarismo. Come è dato vedere dai meccanismi contenuti nell'articolato il sistema sposta il suo baricentro dalle liste di partito cui sono collegati i candidati dei collegi uninominali, ai candidati stessi, sui quali si basa e si realizza la coalizione, la cui esistenza viene definita e introdotta nel testo della legge. In realtà, nella normativa vigente si tratta di candidati collegati a liste di partito, in quella che si propone si capovolge questo rapporto, ai fini del ballottaggio, e le liste proporzionali divengono un'appendice dei candidati dei collegi uninominali. La coalizione, difatti, partecipa al ballottaggio con il contrassegno utilizzato dai candidati dei collegi uninominali. Essi devono avere, per giovare dell'eventuale premio di maggioranza, lo stesso simbolo in tutti i collegi d'Italia. La coalizione si configura e si dichiara immediatamente, prima del primo turno: è esclusa la possibilità che si formi, o si modifichi, tra il primo e il secondo turno. Difatti, come si è detto, « i partiti e i gruppi politici organizzati » (per usare la dizione della vigente normativa) dovranno utilizzare per l'eventuale ballottaggio lo stesso contrassegno (o gli stessi contrassegni) con cui hanno contraddistinto i candidati dei collegi uninominali. Per effetto di tutti questi elementi prendono forma le coalizioni (o, se si preferisce, i poli): l'articolo 3 definisce, appunto, come « partito o coalizione » il gruppo di candidati, con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali, unitamente alla lista o alle liste cui essi sono collegati. Com'è comprensibile, la definizione « partito », accanto a quella di « coalizione », è prevista per l'ipotesi in cui una formazione politica non voglia coalizzarsi e tenti da sola di pervenire al ballottaggio.

La configurazione della coalizione potrebbe essere ulteriormente rafforzata prevedendo — se si riterrà di decidere in questo senso nel corso del confronto parlamentare — che « i partiti e i gruppi politici organizzati » debbano depositare, insieme al contrassegno con cui intendono contraddistinguere i candidati dei collegi uninominali (lo stesso che va adoperato nel

ballottaggio), il nominativo della persona che intendono indicare per la carica di Presidente del Consiglio dei ministri; e, laddove tale indicazione fosse comune a più partiti o gruppi politici organizzati, essa dovrebbe avvenire mediante dichiarazione congiunta tra di essi.

Al ballottaggio che si svolge in un secondo turno — ovviamente, se nessun partito o coalizione ha conseguito già al primo turno la maggioranza assoluta dei seggi — accedono, come si è detto, le due coalizioni più forti in termini di seggi conseguiti al primo turno.

Sulla base dei risultati del secondo turno i seggi del premio di maggioranza verranno assegnati, tutti, o in larga misura, alla coalizione vincente. Alla coalizione vincente, non alle liste dei partiti che la compongono: i meccanismi introdotti con il numero 4-*bis*) del comma 1 dell'articolo 77 e con gli articoli 83-*bis*, 84-*bis*, 85-*bis* e 85-*ter*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, operano infatti l'assegnazione dei seggi interamente nell'ambito dei candidati dei collegi uninominali delle varie circoscrizioni. È previsto, infatti, che siano proclamati deputati, circoscrizione per circoscrizione, i candidati, appartenenti alla coalizione, non eletti, con i più alti quozienti (i cosiddetti « migliori perdenti ») ottenuti al primo turno.

I seggi del premio vengono attribuiti alla coalizione vincente in modo da farla tendenzialmente pervenire al 55 per cento dei seggi; livello che può essere superato in quanto, comunque, ad essa va attribuita almeno la metà più uno del premio di maggioranza. Se, assegnata alla coalizione vincente anzitutto la metà più uno dei seggi del premio e, quindi, quelli ulteriormente necessari per condurla al 55 per cento, residuano altri seggi, questi vengono assegnati all'altra coalizione che ha partecipato al ballottaggio. Non si tratta di un premio a chi è stato sconfitto ma della considerazione che gli elettori nel secondo turno hanno conferito voti ad entrambe le coalizioni e quindi appare giustificato che una parte dei seggi del premio possa andare

(non debba necessariamente andare) alla coalizione soccombente nel ballottaggio, una volta assicurata l'esigenza di dotare quella vincente di un'ampia maggioranza.

Va considerata, ovviamente, l'ipotesi che una coalizione possa conseguire già al primo turno la maggioranza assoluta dei seggi, rendendo quindi superfluo il ballottaggio. In questo caso è previsto che, ovviamente, non si dia luogo al secondo turno, e si prevede un meccanismo per distribuire subito i seggi riservati al premio di maggioranza. Questi seggi vengono attribuiti tra tutte le coalizioni (o partiti) che siano stati presenti in almeno un terzo dei collegi uninominali del territorio nazionale, in corrispondenza ai seggi già conseguiti sulla base dei collegi uninominali e della parte proporzionale. È evidente che distribuire il premio con riferimento non ai voti ma ai seggi già conseguiti comporta un forte effetto maggioritario che consente, a chi ha vinto già al primo turno, un'ampia maggioranza che premia il forte consenso elettorale conseguito.

Va aggiunto che, sia nell'ipotesi di celebrazione del secondo turno, con la conseguente assegnazione del premio di maggioranza, che nell'ipotesi in cui non vi si faccia ricorso, e i seggi del premio vengano distribuiti immediatamente, questi vengono assegnati, come si è già detto, circoscrizione per circoscrizione; garantendo, in modo pressoché certo, che a ciascuna di esse rimangano tutti i seggi destinati in partenza alle medesime.

Infine, è prevista una delega al Governo che, entro due mesi, è autorizzato ad apportare al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le modifiche strettamente conseguenti a quanto previsto dai nuovi meccanismi introdotti dalla presente proposta di legge: si tratta di tutto ciò che regola organizzativamente l'attività dei seggi e degli uffici elettorali in conseguenza dell'introduzione del secondo turno.

È appena il caso di ricordare che, a Costituzione vigente, in presenza di un

bicameralismo perfetto, occorrerebbe che un sistema non dissimile venisse previsto anche per il Senato della Repubblica, ma è altrettanto evidente che una iniziativa al riguardo non può che essere assunta da componenti di quella Assemblea.

Infine, va sottolineata una considerazione: il sistema elettorale è di fondamentale importanza per una democrazia ma non ci si deve attendere troppo da esso; non va sovraccaricato di attese. La legge elettorale può spingere all'aggregazione, può disincentivare la frammentazione ma non potrà mai dire, ad esempio, quanti

devono essere i partiti politici: questo lo possono decidere soltanto gli elettori con il loro voto.

Una parte rilevante del concreto funzionamento di un sistema elettorale dipende dai comportamenti politici, dal costume. Con la legge elettorale si deve individuare il punto di equilibrio costituito dalla massima legittima sollecitazione, incentivazione e dissuasione dei comportamenti: si tratta del confine oltre il quale vi è una forzatura, indebita e controproducente, dei processi sociali e politici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato « testo unico per le elezioni della Camera dei deputati », le parole: « un unico turno elettorale » sono sostituite dalle seguenti: « uno o due turni elettorali ».

ART. 2.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, e successive modificazioni, la parola: « settantacinque » è sostituita dalla seguente: « sessanta ».

ART. 3.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. I seggi rimanenti sono assegnati in un secondo turno elettorale mediante un ballottaggio, secondo quanto previsto dagli articoli 85-*bis* e 85-*ter*, tra i due gruppi di candidati, recanti il medesimo contrassegno nei collegi uninominali del territorio nazionale, ciascuno unitamente alla lista o alle liste cui sono collegati, che hanno ottenuto nel primo turno i più alti numeri di seggi. Tali gruppi di candidati e le relative liste sono di seguito definiti "partiti o coalizioni".

4-*ter*. Non si procede al secondo turno nell'ipotesi prevista dall'articolo 83-*bis* ».

ART. 4.

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 4 del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, e successive modificazioni, dopo le parole: « ogni elettore dispone » sono inserite le seguenti: « nel primo turno elettorale ».

ART. 5.

1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 18 del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, e successive modificazioni, le parole: « in cui è suddivisa la circoscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « del territorio nazionale ».

ART. 6.

1. Dopo il numero 4) del comma 1 dell'articolo 77 del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 4-*bis*) Ai fini della eventuale proclamazione degli eletti ai sensi dell'articolo 83-*bis*, determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun partito o coalizione. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti nei singoli collegi dai candidati recanti il medesimo o i medesimi contrassegni del partito o coalizione. Determina altresì la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali recanti il medesimo contrassegno o i medesimi contrassegni, non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età; ».

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 83 del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 83-*bis*. 1. L'Ufficio centrale nazionale verifica, quindi, se, sulla base del-

l'assegnazione dei seggi nei collegi uninominali e nella quota proporzionale, un partito o coalizione abbia ottenuto la metà più uno dei seggi della Camera dei deputati. In tal caso dichiara concluso il procedimento elettorale e procede all'assegnazione dei seggi residui tra tutti i partiti o coalizioni, presenti con il medesimo o i medesimi simboli in almeno un terzo del numero complessivo dei collegi uninominali del territorio nazionale, in proporzione al numero di seggi già attribuito a ciascuno di essi.

2. Al fine di cui al comma 1, l'Ufficio centrale nazionale divide il numero totale dei seggi già assegnati per il numero dei seggi ancora da assegnare, ottenendo così il quoziente. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi il numero di seggi già assegnati a ciascun partito o coalizione, ammessi al riparto di questi seggi, per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun partito o coalizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai partiti o coalizioni per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei partiti o coalizioni che abbiano conseguito il maggior numero di seggi.

3. L'Ufficio centrale nazionale procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni ai partiti o coalizioni dei seggi in tal modo loro assegnati. A tal fine si procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione, attribuendo a ciascun partito o coalizione tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essi abbiano conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali, di cui al comma 1, numero 4-*bis*), dell'articolo 77, conseguite nella circoscrizione dai partiti o coalizioni ammessi al riparto di questi seggi e il numero dei seggi ancora da assegnare nella singola circoscrizione. Gli eventuali seggi ulteriormente residui sono attribuiti ai partiti o coalizioni seguendo la gradua-

toria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascun partito o coalizione sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione i partiti o coalizioni che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad essi spettanti in base ai calcoli di cui al comma 2. Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad un partito o coalizione sono loro attribuiti nelle circoscrizioni ove abbiano ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo all'attribuzione di seggi.

4. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascun partito o coalizione ».

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 84 del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 84-*bis*. 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83-*bis*, comma 4, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascun partito o coalizione ha diritto, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4-*bis*), che non risultino già proclamati eletti. Qualora al termine delle proclamazioni effettuate rimangano ancora da attribuire dei seggi ad un partito o coalizione, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83-*bis*, comma 3, ultimo periodo.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale dà comunicazione nelle forme di cui all'articolo 84, comma 2. ».

ART. 9.

1. Dopo l'articolo 85 del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« ART. 85-*bis*. 1. Nel caso in cui nessun partito o coalizione abbia ottenuto, nel primo turno elettorale, la maggioranza assoluta dei seggi della Camera dei deputati, si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. Ad esso sono ammessi i due partiti o coalizioni che nel primo turno hanno ottenuto i più alti numeri di seggi.

2. Sulla scheda elettorale per il secondo turno sono riportati il contrassegno o i contrassegni di ciascuno dei due partiti o coalizioni con cui sono stati contraddistinti i rispettivi candidati nei collegi uninominali.

ART. 85-*ter*. 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuti gli atti delle sezioni elettorali, procede ai sensi dell'articolo 76 e, compiute le operazioni ivi previste, comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale conseguita da ciascuno dei due partiti o coalizioni nel secondo turno, che è costituita dalla somma dei voti da essi conseguiti nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione.

2. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuno dei due partiti o coalizioni, che è costituita dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali da essi conseguite nelle singole circoscrizioni. Assegna quindi, anzitutto, al partito o coalizione che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi la metà più uno dei seggi riservati al secondo turno. I seggi rimanenti sono attribuiti al medesimo partito o coalizione fino alla concorrenza del cinquantacinque per cento dei componenti la Camera dei deputati. I seggi eventualmente residui sono attribuiti all'altro partito o coalizione che ha partecipato al secondo turno.

3. L'Ufficio centrale nazionale procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni ai due partiti o coalizioni dei seggi in tal modo loro assegnati. A tal fine si provvede secondo la procedura di cui all'articolo 83-*bis*, comma 3.

4. Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i candidati di ciascuno dei due partiti o coalizioni secondo la procedura di cui all'articolo 84-*bis*, comma 1 ».

ART. 10.

1. All'articolo 86 del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-*bis*. Il seggio, attribuito ai sensi dell'articolo 84-*bis* o ai sensi dell'articolo 85-*ter*, che rimanga vacante per una qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4-*bis*). Nel caso in cui detta graduatoria abbia già esaurito i propri candidati si procede secondo le modalità di cui all'articolo 83-*bis*, comma 3, ultimo periodo ».

ART. 11.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.

